

*8 copie*

Repubblica Italiana  
IN NOME DEL POPOLO  
~~UMBERTO DI SAVOIA~~  
~~PRINCIPE DI PIEMONTE~~  
~~LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO~~  
Mariano

85

16000

N. 358/46  
della Sentenza  
Reg. Gen.  
243/46  
UDIENZA

del giorno

17 marzo 1946

# La Corte d'Assise del Circolo di Milano

Sezione II Speciale

Composta dagli illustrissimi signori:

- |    |                             |              |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1° | <i>Toppi G. Alberto</i>     | Presidente   |
|    | <i>Resni G. Edoardo</i>     | Consigliere  |
| 2° | <i>Salini Mario</i>         | Giudice Pop. |
| 3° | <i>Barberi Giuseppe</i>     | " "          |
|    | <i>Suravalle Alessandro</i> | " "          |
| 4° | <i>Bianchi Ambrogio</i>     | " "          |
| 5° | <i>Di Messere Edoardo</i>   | " "          |

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

NELLA CAUSA DEL PUBBLICO MINISTERO  
contro

- 1) Santamaria Nicolini Carlo  
nullo fu Enrico e fu Mariela  
Sofia - nato il 31.7.1894 a Mad  
Saloni già abitante a Milano  
Via Gabben fratelli 11 o Via  
Pio di Bianchi 25 - continua
- 2) Corsia Alfredo fu Salvatore  
fu Rinaldi Maria, nato a S. Cipria  
no Picentino il 24.5.1903 - prem. S. S. S.
- 3) Mariani Vittorio fu Gemina

Redatti i cartellini  
oggi 194

IL CANCELLIERE

*3/2 copie al P.M.  
fu fuori*

12-17-46  
alla Procura di Roma  
per grazia S. S. S.  
N. 7068 A  
Processo

Una copia al Ministero Difesa  
Merino su richiesta del  
26.3.53 Divisione 2<sup>a</sup> Sq. 1<sup>a</sup> (G.D.)  
Prot. N. 21390/2/G.D.  
Addi 2.6.53 *Cond. Office*

11-10-61 una copia al  
D.M. interno per Torino  
- indicata 03/3/447/14341  
del 2.10.61 -

fu Villa Luigia - nato il 21-  
3-1896 a Milano abitante a  
Milegnano - Via della Conciliazione

3 - *Continua*

4) Belardinelli Francesco fu Riccardo  
e di Plander Anna nato il  
20.11.1911 a Merina abitante  
a Milano, oppure a Roma,  
via Catania 74 oppure a Mer-  
sina Via Ghibellina *Continua*

*Imputati*

Aut. del Tribunale di cui all'art.  
5 del D. L. S. 27.7.1944 n. 159  
e D. L. S. 22.4.1945 n. 142 (caper  
2<sup>o</sup> n. 2 art. citato) 51 e. s. m. f.  
per aver il primo quale presi-  
dente, il quarto quale pubblico  
ministro, il secondo ed il terzo  
quali membri, formato in Milano  
il 19.12.1943 in Tribunale militare  
straordinario assolutamente in-  
regolare, il quale al di fuori  
contro ogni norma di legge in-  
preveduto, condannò a morte  
e fece fucilare otto anti-fascisti

to il 21.  
te a  
un'azione  
fu ricard  
sto il  
abitante  
ema,  
D a ma  
Custodia

all'art.  
n. 159  
12 (capo  
L. P. M. f.  
a prin  
pubblica  
il terro  
in Milano  
militari  
ment' in  
buoni  
egi in  
merito  
l'azione

per rivedere la missione del  
Commissario federale Aldo Nappa  
alla quale missione quest'ultimo  
non estranei e ciò allo scopo di  
deprimere lo spirito di resistenza  
nelle popolazioni e per fornire  
in tal modo considerevole aiuto  
ai piani politico militari del  
nemico.

Il Santamaria inoltre dal nato  
di cui agli art. sopra citati per  
aver in Milano dopo l'8.9.1943  
ricevuto la carica di questore  
della città, per ordine e conto  
dell'illegitimo governo fascista  
repubblicano di Salò, e in tale  
vece per aver dato direttive ai  
propri dipendenti di stroncare  
i moti di resistenza all'invasore  
e ogni altra manifestazione ostile  
mediante arresti in massa di  
anti fascisti e facendo affiggere  
un manifesto intimidatorio  
per le vie con cui si commu-  
nava la quiete immediata



a tutti coloro che desideravano am-  
portando con un corso di studio  
avuto ai primi politici. mila-  
dani del nemico.

Il Dania inoltre del nato di  
cui agli art: 5° del D. L. S. 27.7.  
1944 n. 159, 1 del D. L. S. 22.4.  
1945 n. 142 L. P. M. S. per avere  
nel giugno 1944 alla Nazioni  
personaria della Cultura (Milano)  
Sostigato di soldati che rientra-  
ri e fuggire alla deportazione in  
Germania e per avere inoltre  
tenuto un discorso propagandis-  
tico ai soldati in favore delle  
armi nemiche in relazione  
della ricostruzione in Milano  
nell'ottobre 1943 del 3° reggi-  
mento Pavesani.

In via al di sotto -  
Sostigato il P. S. di impadri-  
to presso la difesa -

Il 18 die  
re della  
missario  
Il comand  
del capo  
"dell'art  
convocazi  
re un gru  
na del I  
Santamar  
Schiere  
rimasto  
capo man  
Dal care  
ti prima  
stati au  
Cerni  
Maddale  
Campolo  
Wendel  
Gaban L  
Cervi G  
Rossini  
Manger  
Brenna  
più alt  
Sotto l  
C.P.  
284  
lo sta  
di om  
diec



Fatto

Il 18 dicembre 1943 veniva ucciso da elementi partigiani il I° seniore della milizia ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ Aldo Resega, commissario federale del p.r.f. in Milano.

Il comandante Militare regionale, generale Solinas, su richiesta del capo della provincia di Milano Uccelli, in base al disposto dell'art 4 del R D 29 luglio 1943 n 668 "ordinava la immediata convocazione di un tribunale militare straordinario" per giudicare un gruppo di comunisti sospetti dell'eccidio commesso nella persona del I° seniore Aldo Resega": tribunale costituito dal t.col Santamaria Nicolini Camillo ~~questo sede di Milano~~ presidente; t.col. Trovati Alfredo, ~~gi del 3° brigata~~ maggiore Mariani Vittorio, ten Solaro Carmelo, altro ufficiale rimasto sconosciuto, giudici, ten Belardelli pubblico ministero, capo manipolo Ghisleri, cancelliere.

Nel carcere di S.Vittore furono prelevati dieci individui là portati prima del 18 dicembre 1943 e quindi nemmeno sospettabili di esser stati autori dell'uccisione del Resega; precisamente:

- Corini Fedele, arrestato il 10 novembre 1943. *in Valcuria*
- Maddalena Alberto, arrestato ~~il~~ pure nel novembre 1943 *in Milano*
- Campolongo Carmine arrestato il 5 novembre 1943 *in Valcuria*
- Sendel Carlo arrestato il 20 novembre 1943 *in Milano*
- Taban Luciano arrestato nel novembre 1943 *in Milano*
- Terzi Giovanni arrestato il 3 novembre 1943 *in Milano*

Rossini Amedeo ~~colonnello~~  
Mangieri Antonio - *arrestato in Milano nel settembre 1943*

Brenna Mario, arrestato il 10 dicembre 1943, *in Milano*  
più altro individuo, *tal Ponza Romano* -

Sotto l'imputazione i primi otto dei reati di cui agli art 241 242 c.p. attentato contro l'integrità dello stato, portate d'armi contro lo stato, insurrezione armata contro i poteri dello stato)- il Rossini ~~il~~ omicidio inoltre, il Brenna di possesso di armi e di falso, dieci prelevati furono presentati al tribunale militare str.

no Am  
insol  
- mil  
lo d  
2.4.7  
9.4.  
aver  
viam  
(Milano)  
inter  
in in  
slla  
fand  
della  
mi  
ilano  
regg  
slla

il 19 dicembre 1943,  
 che nel giro di tre o quattro ore, senza avere escusso nemmeno  
 un testimone e senza avere sentito nemmeno un difensore in quanto  
 i giudicabili ne erano privi, li dichiarò tutti colpevoli (eccettu-  
 to uno per cui affermò la propria incompetenza) dei reati ascritti  
 e condannò i primi otto alla fucilazione nella schiena ed il Bran-  
 na ad anni venti di reclusione.

I nove condannati vennero portati all'Arena di questa città e  
 dello stesso giorno, alle ore 17 circa, nella semioscurità ~~fu~~ <sup>destinati</sup> alla  
 pena capitale, ~~trucidati da un plotone del 5° bersag.~~ <sup>fu</sup> ~~il 21 g. 6. 2.~~  
 Dei sei componenti il tribunale mil str., uno non è stato ancora  
 identificato (le copie in atti delle così dette sentenze da esso  
 rese portano il nome di soli cinque membri e l'omissione del sesto,  
 per quanto inspiegabile o troppo spiegabile, non distrugge che,  
 come è stato accertato in corso di giudizio, cinque erano effettiva-  
 mente i giudici, oltre il pubblico ministero). Il Solaro è stato  
 già giudicato da questa Corte e condannato ad anni 20 di reclusione  
 per collaborazionismo politico: la Suprema Corte ha però rinviato  
 per nuovo esame alla Corte speciale di Torino.

Degli altri quattro componenti deve occuparsi questo Collegio. ~~in~~  
~~oltre che degli~~ <sup>su</sup> ~~addebiti~~ particolarmente ascritti al Santamaria  
 ed al Tarsia, e secondo leggesi nell'epigrafe.

Per la miglior comprensione di quanto costituisce il ~~è~~ comune e  
 più grave addebito, si ricorda che, subito ucciso il federale Rese-  
 ga, il ministro della repubblica sociale Buffarini Guidi concertò  
 col capo della provincia di Milano Uccelli, le "rappresaglie" del  
 caso e fu pertanto ~~richiesto~~ <sup>richiesto</sup> ~~al~~ generale Solinas di convocare il  
 tribunale militare straordinario che sentenziò la strage delle otto  
 vittime. Di ciò la Giustizia Italiana li ha chiamati a rendere conto  
 e mentre il Buffarini ha <sup>già</sup> pagato con la morte quello e numerosi  
 altri criminali, l'Uccelli è stato condannato a trenta anni di reclu-  
 sione, il Solinas a cinque anni ~~per~~ <sup>per</sup> ~~collaborazione~~ <sup>collaborazione</sup> col nemico  
 invasore, nella quale la fucilazione delle otto vittime dell'Arena

Handwritten notes in the left margin, including numbers like 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.





di imputazione, facendosi carico ag giudicabili di avere formato un tribunale mil "assolutamente illegale", si esclude per implicito che la fucilazione delle otto vittime dell'Arema possa ricondursi ad una sentenza od a qualsiasi altro provvedimento giurisdizionale. In linea di fatto non cade dunque alcuna questione <sup>di</sup> causa

~~Sull'istruttoria~~ in esame si riduce, ~~essa~~ dal punto di vista della difesa, a <sup>com. Solinas</sup> ~~questo~~ di stretto diritto che, partendo dalla legalità del tribunale straordinario, convocato nella specie, ed irresponsabilità <sup>del giudice</sup> /del giudice quando in buona fede rende il proprio giudizio, giungerebbero a seagionare totalmente i giudicabili.

a) Si sostiene dalla difesa: poiche' l'ordine di convocazione del tribunale mil str fu impartito dal gen Solinas sotto l'esplicito richiamo dell'art 4 del Regio Decreto Legge 29 luglio 1943 n 668, di una norma legislativa cioè emanata dal legittimo Governo Italiano ( primo ministero Badoglio); ne consegue che il tribunale straordinario stesso era legittimamente convocato e pertanto non poteva non essere legittima anche la sua decisione. In questo apparente sillogismo <sup>picca</sup> ~~non~~ evidentemente il "termine medio". Non basta la legittimità della disposizione, ma occorre che sia pur essa legittima l'autorità che pretende applicarla. Ora non ~~può~~ <sup>non</sup> invero considerarsi il gen Solinas, comandante militare regionale delle forze al servizio della repubblica sociale <sup>quale</sup> ~~frascista~~, legittima autorità dell'allora regno di Italia. Tale verità inoppugnabile scaturisce proprio dalla sentenza II VII 1945 di questa Corte di Assise speciale che condannava il Solinas per collaborazione col nemico invasore, ad anni 20 di reclusione : sentenza che la Corte Suprema annullava solo per mancanza di motivazione sulla misura della pena, sull'applicazione dello art 26 c.pen.mil.guerra e sulle circostanze attenuanti generiche: benefici che il giudice di rinvio (Corte di Assise di Roma) concedeva con sentenza 26 IX 1946, condannando il Solinas ad anni sei di reclusione. ~~Esso~~ Esso è dunque un collaboratore del nemico anche perché, tra i vari atti compiuti, (come leggesi nella sentenza della Corte di Milano) ha convocato tribunali militari (straordinari

Handwritten notes in the left margin, including "934" and other illegible scribbles.

F. 9.

Condizione della

formato  
implicito  
condursi  
adizionale.  
causa  
vista del  
alla legalità  
insindacabi  
giudizio,  
zione del  
esplicito  
43 n 668,  
no Italiano  
le straor  
va non esser  
illogismo  
ittimità  
a l'autorità  
arsi il gen  
vizio della  
allora regno  
dalla senten  
condannava  
ni 20 di re  
o per manca  
zione delle  
generiche:  
Roma / concessi  
anni sei di  
del nemico  
nella senten  
straordinari.

La legittimità dell'organo che deve applicare ~~una~~ certa norma giuridica, scaturisce dalla necessaria correlazione fra l'organo e la legge. Ciò è postulato fondamentale di ogni diritto pubblico ed è tanto vero che ~~una~~ speciale norma ha provveduto all'annullamento di sentenze prese durante la repubblica fascista.

---

Si è domandato come sia conciliabile ad es., che le sentenze ~~prese~~ dei giudici ordinari rese durante l'occupazione nemica, mantengano di regola il loro valore e tale valore sia invece negato alla sentenze rese da giudici <sup>uniche</sup> straordinari durante lo stesso periodo. La contraddizione è soltanto apparente perché l'occupazione nemica secondo il diritto internazionale è prevista come uno stato di fatto che parzialmente sospende l'esercizio di certe determinate forme della sovranità dello stato occupato. Per il nostro Paese si è avuta l'occupazione nemica, ma alla stessa si è aggiunta una ben più grave iattura e cioè il conato di ristaurare un nuovo stato affatto diverso e contrastante. Ipotizzare che il paese occupato dal nemico abbia la possibilità di un esercito proprio, di una vita internazionale particolare, di una propria autonomia politica, è voler conciliare a tutti i costi posizioni antitetiche e contrastanti.

Certo è per definizione che nell'Italia occupata dal nemico, se si fosse trattato di sola occupazione <sup>nemica</sup>, sarebbe mancata una ~~serietà~~ organizzazione militare a proprio esclusivo uso, completamente indipendente ed anzi contraria, al legittimo esercito dello Stato Italiano. Questa considerazione dimostra come obiettivamente il tribunale mil straordinario convocato pel 19 die 1943 fosse e dovesse esser illegale, ancorché ~~si trattasse~~ di fronte al <sup>di fronte al</sup> decreto del duce 3 die 1943 si possa sostenere, come appunto sostiene la difesa del Tarsia, che sino al 20 die 1943 i comandanti di corpo di Armata potevano ~~essere~~ convocare

*in territorio occupato*  
tribunale mil straordinari. In effetti nessun decreto del  
così detto governo repubblicano fascista è legittimo, come non  
è legittima alcuna organizzazione militare che si sia posta  
contro l'unico legale stato italiano, avente allora a capo non  
un duce, ma il re, e di poi il suo luogotenente generale.

b) Sostiene la difesa che il richiamo <sup>nel capo di imputazione</sup> del cap 2 n 2 dell'art  
I D L L 22 aprile 1945 per cui la collaborazione col nemico  
è presunta in coloro che appartennero " a tribunali straordinari  
istituiti " dal così detto governo della repubblica sociale  
italiana, sia affatto fuori luogo nella specie, dato che  
il tribunale straordinario fu ~~convocato~~ convocato in forza <sup>di</sup>  
~~norme~~ norme di legge pressistenti ed applicate quasi  
per forza di inerzia.

Il rilievo è sostanzialmente esatto: nella specie ~~ix~~ non si  
può parlare di "istituzione" effettuata dal governo repubblicano  
fascista, ma di ~~esercizio~~ esercizio di una facoltà  
spettante, secondo la legge italiana, al comandante del corpo  
d'armata: esercizio che si è visto e si ripete esser stato asso-  
lutamente e fundamentalmente illegale da parte del Solinas  
che, passato al nemico dopo l'8 settembre 1943, non poteva più  
far parte con alcun grado dell'esercito italiano.

Crollata la tesi fondamentale della difesa, perdono ogni rilevan-  
za le conseguenze accessorie che pretend~~o~~ dedurre per dimo-  
strare che la sentenza resa dal tribunale straordinario  
è affatto insindacabile in questa sede perché il presupposto  
che ne giustificava la convocazione (flagranza di reato) deve  
ritenersi verificato dagli stessi giudici.

E' evidente infatti che, loro negata tale qualità, la loro con-  
dotta debba valutarsi in ogni suo dato di fatto, senza nessuno  
schermo di insindacabilità o nessun giuridico ostacolo di a prio-  
ri. La situazione di fatto è semplicemente rappresentabile con

la seg  
alt  
La fue  
poteva  
resta  
tutto  
Natur  
SI cod  
zional  
di vis  
tati  
di ch  
ma p  
La po  
anche  
sta c  
altru  
sione  
posse  
te de  
affes  
la p  
sua  
della  
Fra  
ques  
perc  
semp  
la p  
c) I  
come  
anne  
(1)



*nell'ambito repubblicano fascista -  
per estraneo di*

o del  
ome non  
osta  
capo non  
le.  
ll'art  
nico  
ordinari  
sociale  
che  
forza n  
e quasi  
on si  
blicano  
oltà  
orpo  
ato asso  
as  
a più  
rilevan  
dimo  
io  
osto  
) deve  
oro con  
nessuno  
i a prio  
le con

la seguente proposizione: cinque individui <sup>per estraneo di</sup> ~~per estraneo di~~ hanno fatto fucilare otto uomini.  
Le fucilazioni <sup>adesso riferite</sup> non possono assurgere a pena perché i cinque <sup>pretati quindi</sup> non potevano ~~essere~~ definire quale reato la condotta dei fucilati: resta quindi piena la indagine da parte di questa Corte, e sopra tutto agli effetti del dolo.  
Naturalmente viene anche a cadere la difesa tratta dall'art 51 cod pen. L'argomento concerne specialmente l'elemento intenzionale del reato e di esso si dirà in seguito. Ma dal punto di vista obiettivo, è necessario <sup>senza</sup> precisare che gli imputati non sono trattati a giudizio per avere fatto parte <sup>di</sup> ~~per~~ ordine di chi ritenevano loro superiore, di un tribunale straordinario, ma per avere fatto fucilare otto antifascisti.  
La posizione obbiettiva e quella subiettiva possono confondersi anche a partito preso; ma in via assoluta ( e quindi obbiettiva) sta che nessuno, chiamato come giudice per esaminare la condotta altrui, può ricevere un ordine circa quella che sarà la sua decisione. Il giudice infatti ( anche se giuridicamente <sup>tale</sup> non sia o non possa essere tale) ha questo di particolarmente ed essenzialmente doveroso: l'autonomia del proprio giudizio o come comunemente affermarsi, la libertà. Se invece giudica secondo <sup>altri o secondo</sup> ~~ordini~~ nega la propria funzione di giudice ed anche per questo riflesso la sua opera non potrebbe mai esser tutelata dalla insindacabilità delle rese decisioni.  
Fra l'ordine di costituire un tribunale militare e le pene da questo ultimo inflitte, non vi ha alcun nesso <sup>causale</sup> di causalità ~~di fatto~~.  
perciò si spiega come il Solinas abbia potuto rispondere di semplice collaborazione politica alla quale è rimasta estranea la fucilazione delle otto vittime dell'Arena.  
e) I giudicabili vennero convocati dietro ordine scritto del comandante regionale; ordine scritto ricevuto dal Tarsia come ammette nel suo interrogatorio e del pari notificato agli <sup>(1) propria predeterminazione</sup>

altri imputati. Tale ordine scritto doveva essere la riproduzione della copia in atti, per le necessità stesse inerenti alla costituzione di un tribunale mil straordinario.  
~~Neppure~~ si è detto e si ripete che <sup>era</sup> era assolutamente il legale per difetto di potere da parte di chi ne ordinava la convocazione; ma le circostanze relative alla ~~convocazione~~ <sup>7402</sup> ~~convocazione~~ acquistano un valore probatorio, specie agli effetti ~~di~~ ~~elemento~~ intenzionale, di grande rilievo.

L'ordine di convocazione presuppone <sup>(art. 283. 1. 2. 3. C.P.M.)</sup> un titolo di reato che importi la morte <sup>sia</sup> e che l'imputato ~~fosse~~ <sup>è</sup> stato colto in flagranza ~~di reato~~ <sup>di reato</sup>.

Il comandante regionale aveva precisato il titolo di reato: "comunisti sospetti dell'eccidio commesso nella persona del

Il seniore Aldo Resega il giorno 18 dic 1943"  
*La ragione del giudizio è in realtà a scopo di esempio.*  
Si afferma da parte del Tarsia che era completamente allo scuro di questa finalità ~~di questa finalità~~ <sup>da raggiungere...</sup> ~~del tribunale straordinario.~~

Ora è al contrario da ritenere che l'imputato mentisca per <sup>ché</sup> che se l'ordine scritto rimessogli era conforme a quello in atti, non poteva non aver letto anche il motivo della convocazione. Che si trattasse ~~di~~ di vendicare la uccisione del Resega e di impartire un pronto esempio di militare giustizia a tutti coloro che combattevano il fascismo ed il nazismo, era cosa <sup>risaputa</sup> risaputa non soltanto da tutta la cittadinanza cui i così detti gerarchi avevano preannunciato i fulmini, <sup>dalla questione a fine</sup> ma dagli stessi detenuti politici a S Vittore i quali, purtroppo, dovevano fornire le vittime.

Le deposizioni dell'on Meda, del Brenna ~~sono~~ sono troppo chiare ed esplicite. <sup>(S.S.) in fine</sup>  
~~Indipendentemente da ciò, chi ha formulato~~ <sup>chi ha formulato</sup> gli atti di accusa contro i giudicandi, non ha osato parlare di concorso nella uccisione del Resega: il giuoco sarebbe stato troppo palesemente svelato, ed allora si addebitano <sup>crimini individuali</sup> ~~vattentati~~ <sup>vattentati</sup> contro l'integrità <sup>(l'insistenza sulla loro confessione del Trib. mil. del 1943)</sup>







In linea generale la convocazione di tribunali mil straordinari postula la necessità assoluta di tutelare la disciplina (che non può esser che quella militare) e la asseggiatezza a siffatti giudizi dei civili, non può esser circondata che da ovvie restrizioni. Infatti la legge vieta che là dove esista un tribunale militare territoriale di guerra possa convocarsi un tribunale straordinario. <sup>(art 131 - 252 C.M. 4)</sup> Il gen Tei, avvocato gen del tribu- nale militare territoriale di Milano, <sup>Landu in rapporto alle disposizioni per il</sup> in atti) ed è della convinzione che sia stata assolutamente il-

legale la convocazione del tribunale straordinario del 19 die 43 e di tale idea è la Corte. In ogni caso è manifesto che le forme estremamente spiccie di giudizio avanti ai tribunali straordi- nari e la conoscenza della portata capitale delle pene che posso- no pronunciare, oltre la immediatezza della loro esecuzione, se potevano tornare utili (dal punto di vista nazifascista) a reprimere ~~le~~ velleità di coloro che miravano a liberarsi il paese dal duplice giogo; tornavano ~~immediatamente~~ del tutto arbitrarie nei confronti di chi non poteva avere attentato alla vita del Rege, non poteva avere commesso alcun reato e tanto menò esser stato sorpreso nella sua flagranza.

Certamente avere partecipato ad un tribunale siffatto ~~wwwwww~~ ~~wwwwww~~ ove, non ragioni di giustizia erano perse- guite, ma ragioni di opportunità e di convenienza valutate ~~con l'indis~~ criterio del nemico occupante, ~~da~~ sempre luogo al reato di collaborazione. ~~wwwwww~~ <sup>la misura è proibita (inflitta</sup> Se <sup>alle</sup> le sanzioni) però eccede certe- limiti; se, in altre parole, la morte dei giudicandi dal tribunale mil. straordinario è il mezzo posto in essere per servire il nemico nazista o fascista, nei suoi disegni, ~~la~~ la lesione del diritto dello Stato, <sup>prevale su</sup> ~~si~~ quella della persona, <sup>appunto perché</sup> nel ~~ness.~~ <sup>nel</sup> ~~mil.~~ <sup>mil.</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~implicata~~ <sup>implicata</sup> la soppressione ~~non~~ <sup>non</sup> ~~indivisi-~~ <sup>una persona umana -</sup>





di un corpo cui é appartenuto il duce: la di lui partecipa-  
 zione alla disgraziata campagna ~~XXXX~~ in Russia con l'armir,  
 trova ancora un'eco di compiacimento perché, <sup>se</sup> verissimo che  
 dal punto di vista militare si é risolta in un disastro, ~~ma~~  
~~da~~ pur sempre l'affermazione della superiore civiltà  
 europea, nazifascista sin intende.  
 L'armistizio ~~trova~~ il Tarsia intento anima e corpo alla  
 ricostituzione del "popolare" (come scrive) 3° regg Bersaglie-  
 ri, ma a servizio della repubblica sociale fascista per la  
 quale ha prestato giuramento di fedeltà.  
 Temperamento esclusivamente militare e quindi affetto da  
 tutte le angustie e restrizioni <sup>spirituali</sup> ad esso proprie, appartiene  
 però alla categoria dei più colti: ufficiale effettivo, ~~fu~~  
~~è stato~~ destinato come insegnante di logistica all'accademia  
 militare di Salsomaggiore e la sua fede nel fattore morale  
~~quale~~ elemento di vittoria (elemento su cui insiste a lungo  
 anche nelle relazioni sulle battaglie in ~~in~~ Russia) non può <sup>non</sup> es-  
 ser riportata nel campo della lotta che la repubblica so-  
 ciale aveva ingaggiato, in combutta coi tedeschi, contro lo  
 Stato italiano. Il Tarsia ha dato la sua ~~opera~~ <sup>opera</sup> ai nazifascisti  
 e non può non averla data con fede. Nel giudizio degli VIII  
 di poi fucilati all'Arena, egli dette parere favorevole  
 sulla loro responsabilità, ma asserisce esser stato contra-  
 rio alla pena capitale. La Corte, ~~XXXXXX~~ se pur ciò non ~~sin~~  
 stato affatto provato, osserva come <sup>con la sua</sup> ~~è~~ la prova migliore  
 della coscienza nell'imputato della iniquità del giudizio.  
 Egli sa benissimo che ~~ma~~ i disgraziati tradotti dalle  
 Carceri di S. Vittore sono stati arrestati parecchi giorni  
 prima della morte del Resega; sa benissimo che nessuna prova  
 é stata contro di loro prodotta ~~XXXXXXXXXXXX~~ a suffragare

adotta  
 primere  
 esco.  
 forme  
 tribuna  
 seguito  
 uffici po  
 inazione  
 non aver  
 idera il  
 ta di  
 ama lex,  
 zione.  
 stato  
 tempo  
 tta, il  
 timenta  
 unità  
 tadini  
 de un  
 e al  
 alità  
 accettan  
 spietà  
 opra del  
 lmente  
 ersaglieri,

una responsabilità qualsiasi da loro energicamente negata:  
 il Tarsia tutto ciò sa bene ~~che~~ e la sua onestà fondamentale  
 tenta una transazione: ~~affare~~ punire ~~si~~ per dare una  
 lezione agli avversari dei nazi fascisti, ma senza arrivare  
 alla pena estrema. Giuridicamente anche una transazione sif-  
 fatta non scagiona, ~~nessuno~~ <sup>nessuno</sup> può mettere  
 a posto la propria coscienza con l'altrui danno ~~medesimo~~  
~~pratica può esser utile per giustizia e per se il silenzio~~  
~~essere un episodio da cui eccezionalità non lo rende non di-~~  
~~menticabile. Il Tarsia infatti non accenna affatto nell'espo-~~  
~~sto alla commissione di epurazione al ministero della guerra~~  
~~di avere fatto parte del tribunale straordinario che fu il~~  
~~gli VIII; nemmeno per ascrivere a merito di non avere volu-~~  
~~to la facilitazione delle VII vittime che furono il Cassia~~  
~~Costante però egli conosce che trattavasi di partigiani~~  
~~trattarsi di~~  
 persone nelle cui case " erano state trovate armi, radio  
 trasmettenti clandestine, manifesti sovversivi ed altro".  
 E' un materiale questo tipicamente proprio degli appartenenti  
 al movimento della liberazione; e se ~~in quella~~ <sup>in quella</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trovava~~ <sup>trovava</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~allo~~ <sup>allo</sup>  
 infuori che per Brenna, ~~niente di quel materiale fu rinvenute~~ <sup>non</sup>  
~~anni~~ <sup>anni</sup> presso coloro che vennero presentati al tribunale straord.,  
 l'averle loro attribuite, significa più che mai chiaramente  
 la volontà di colpire chi ~~recorrevano~~ <sup>recorrevano</sup> certo apparte-  
~~neva~~ <sup>neva</sup> alle stesse file nelle quali militava l'uccisore del  
 primo seniore Aldo Resega. E ciò rispondeva a verità, concla-  
 mata dalla stampa periodica del tempo, la quale al 20 dic 1943  
 (come dal ritaglio del Corriere della Sera in atti) ~~alla di~~  
 lui ~~accisione~~ <sup>accisione</sup> oppone "l'opera di doverosa giustizia degli  
 organi dello Stato (?) contro i sanguinari disgregatori  
 dell'ordine e traditori della patria" concretata dal tribunale  
 militare straordinario che " dopo la prescritta istruttoria"

mi  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

#.  
19.

ha condannato otto alla pena di morte, uno a 20 anni di  
reclusione, etc. Il Tarsia che nel 1921 1922 ( secondo leggesi  
nel rapporto dei Carabinieri 2 VI 1946) faceva parte di una  
squadra di azione "la disperata" operante in quel di Napoli,  
incendiando le sedi di partiti di sinistra, non poteva certo  
certo trovare nuovo quanto pubblicato dalla stampa locale.  
Degli VIII "criminali" giustiziati all'Arena, purtroppo poche  
notizie ha potuto avere la Corte: quelle fondamentali ai fini  
della causa, <sup>sono</sup> però certe e nette. Il Maddalena Alberto, dopo  
l'8 sett 1943, trovò <sup>la sua strada;</sup> già militare, si recò in  
montagna ~~xxxxxxx~~ <sup>ne</sup> le file dei partigiani COMBATTENTI.  
Durante una breve licenza fu arrestato <sup>dalle SS</sup> in Milano nel novembre  
1943: perquisita l'abitazione, vennero trovate delle sigarette,  
ma nulla che potesse appoggiare la sua qualità di partigiano  
militante. ( deposizione Maddalena )  
Ottolenghi Antonio fu arrestato nel novembre 1943 sotto la ac-  
cusa di due falsi partigiani di aver loro fornito armi. L'ac-  
cusa era falsa perché falsa la qualità degli accusatori,  
certamente invece due agenti provocatori. Esso però era effet-  
tivamente rifornitore di armi ai combattenti per la patria  
e in aggiunta israelita. Perciò si celava sotto un falso  
nome, quello di Mauceri, ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ che mantenne  
non ostante i mezzi violenti e le percosse per indurlo a  
rivelare il vero. Sotto quel falso nome fu condannato dal  
tribunale straordinario, incurante di quel dettaglio che  
è ~~per~~ la identificazione personale dell'imputato.  
Il ~~xx~~ L'Ottolenghi era così lontano dal sospettare <sup>ogni</sup> ~~xx~~ sua  
colpevolezza ( diceva di esser stato arrestato perché sorpre-  
so in divisa di ufficiale) che asseriva nell'attesa del  
giudizio, di non veder l'ora di tornar in carcere "per man-  
giar pagnotte" (testi Ottolenghi e Brenna)



Sul giustiziato Gaban Luciano, arrestato nel novembre 1943 perché dichiarato antinazifascista, ha deponso il compagno di carcere on avv. Meda il quale con grande evidenza e sincerità ha ~~deponso~~ <sup>chiuso</sup> ~~si~~ come nell'ambiente carcerario politico, immediatamente conosciuta la uccisione del Resega, sorse la contemporanea certezza delle immediate rappresaglie sui detenuti politici, della loro fucilazione. Il povero Gaban quando ancora non era stato "prelevato", parlando col teste gli esternò la sua convinzione rassegnata che sarebbe stato fucilato: del che si duoleva perché la moglie era gravemente inferma e non avrebbe sopportata la notizia della sua fine. Il Gaban fu fucilato; non morì subito, ma in seguito ad un colpo di rivoltella sparatogli al capo da un ufficiale di ordinanza del ministro Paolini che si compiacque presenziare l'esecuzione. La sera moriva la moglie del povero Gaban e ciò strappava lacrime di dolore ad un ufficiale tedesco preposto al carcere di S Vittore mentre narrava agli altri detenuti la fine dei due coniugi.

*Il Cervi ed il Campolongo, modesto barbiere della Valcuvia da dove nello ottobre 1943 scesero le prime formazioni di partigiani armate, fu arrestato nel 5 novembre 1943, <sup>il Campolongo fu arrestato</sup> ~~pe~~ ~~che~~ ~~trovato~~ in possesso di una pistola ~~completata~~ <sup>giusta</sup> che si proponeva di riparare. E' evidente che ~~poi~~ <sup>il Cervi venne arrestato</sup> Campolongo ~~ciò fu posto in relazione con la presunta appartenenza~~ alle bande partigiane della Valcuvia e del S Martino. (deposizione Brenna) *12 primo 11)**

Il Cervi Giovanni, arrestato il 3 novembre 1943, era ingegnere presso la soc an Caproni; non iscritto ad alcun gruppo politico, ma antifascista fervido, fu incolpato di detenere armi che però non gli vennero trovate né in casa né altrove.

(deposizione Brenna e Cervi)  
 (Il 11 12 fu per bocca di un tale ~~tratti~~ ~~che~~ ~~appartenente~~ ~~al~~ ~~gruppo~~ ~~partigiano~~ ~~di~~ ~~nome~~ ~~di~~ ~~...~~)

Il  
e  
te  
Il  
qu  
Un  
ir  
1  
ar  
s  
ob  
va  
po  
s  
s  
ai  
a  
d  
m  
f  
t  
e  
s  
l  
r  
I  
e  
s  
r  
l

Il Brenna Mario fu arrestato il 10 dicembre 1943 con un figlio e la figlia, e presso di lui vennero effettivamente rinvenute alcune armi.

Il Brenna, pacifico esercente ed uomo di età, ha esposto in questa sede quanto già depresso davanti al tribunale straordin.

Un suo figliolo, partigiano militante, ~~xxxxx~~ aveva lasciato in casa delle armi rischiando di compromettere i suoi familiari:

il Brenna, profittando della lontananza del figlio (il cui amor patrio ~~xxx~~ lo ha ~~xxxxxxx~~ portato alla atroce fine al campo di Fos-

soli) si accordò con i Carabinieri per consegnare loro alla chetichella le armi: senonché mentre stava per disfarsene arri-

varono le SS tedesche. La difesa del Brenna non poteva non persuadere e infatti dovette persuadere il tribunale militare

straordinario se si riflette che l'unica persona presso cui si rinvennero delle armi, non fu fucilato, ma solo condannato

ad 20 anni di reclusione. Anche questa è stata una transazione assurda ~~del Tribunale Straord.~~ perché fra giusto ed ingiusto, non vi ha via

di mezzo: si è colpito il Brenna perché padre di un partigiano militante; cosa non nuova negli annali della repubblica sociale

fascista. Il Brenna ha raccontato minutamente quanto ha trat- to al ~~giudizio~~ ~~giudizio~~ e ~~alla~~ ~~esecuzione~~ all'Arena dove

egli ~~xxx~~ fu condotto per brutale malvagità, acciocché presenziasse al nefando spettacolo. La Divina Provvidenza o la Sorte o

la causalità metafisica, ha voluto <sup>però</sup> che da questo atto di barba- ria la giustizia umana dovesse trarre lume e conforto.

Degli altri giustiziati non si hanno ~~nessa~~ notizie di rilievo: erano però tutti detenuti politici che, appartenenti o non

a partiti di "avanguardia", avevano di comune l'avversione al nazifascismo ed il fine della liberazione del Paese.

Nei riguardi dell'elemento intenzionale degli altri giudicabili si osserva:

1943  
pugno  
e since  
politico,  
orse  
lie  
overo  
ndo col  
che sareb  
glie era  
zia della  
a in segui  
un uffi  
piacque  
e del po  
n ufficia  
narrava  
Cesini ed  
dove nello  
giani armate  
in possesso  
arare.  
ne della  
era ingegne  
un gruppo  
di detenere  
né altrove.

sul Santamaria Niccolini:

discendente ~~di~~ di un sommo giurista, dottore in lettere, partecipe alla guerra civile in Spagna nella brigata "frece az-zurre" oltre che alle guerre anteriori e posteriori, se pur ufficiale di complemento, il 16 dicembre 1943 viene richiamato in servizio militare ~~ed~~ a Milano dove il 20 o 21 dello stesso mese é destinato dal governo della repubblica sociale, alle funzioni di questore. Fra quelle due date si inserisce l'altra del processo e fucilazione degli VIII.

Che il Santamaria abbia assunto le funzioni di presidente del tribunale, non é cosa che di per se', ~~che~~ <sup>che</sup> aggravi la sua responsabilitá. Egli era militare al 18 dicembre e se pur ~~la~~ ~~stato~~ <sup>l'improvvis. richiamo -</sup> ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ non gli abbia consentito di indossare la divisa in quella occasione ( il teste Brenna ed anche il Tarsia concordemente dichiarano che il Santamaria presiedeva vestito con <sup>in camicia nera</sup> ~~indumenti civili~~), non doveva peraltro ignorare che il giorno successivo doveva assumere ~~le~~ le funzioni di questore. Vi erano dunque validi motivi per sottrarsi alla presidenza, se questa fosse tornata veramente sgradita. Il Santamaria non si da pena di ciò ed affronta con tutta sicurezza l'infrazione disciplinare di presentarsi ad un servizio militare in abito civile. Evidentemente non risponde a verità che la ~~XXXXXXXXXXXX~~ coincidenza del giudizio straordinario presieduto dal Santamaria con la uccisione del Resega fosse casuale. Si é visto infatti che la convocazione fu sollecitata dal capo della provincia Uccelli (vedi sua lettera <sup>14/11. 13ac B. 11/11</sup> al gen Solinas e si é visto ancora che l'Uccelli, ~~dopo~~ <sup>prima</sup> la uccisione del Resega, aveva avuto ~~varie~~ <sup>alcuni</sup> ~~siti~~ particolari colloqui col Buffarini Guido, allora ministro degli interni della re'pubblica sociale fascista. Della uccisione del Resega si ~~tenne~~ amministrativamente responsabile il capo della provincia Pesatore, cui il Santamaria succedette.

(\*) A. Stato di Milano)

DI  
tri  
cer  
tan  
sup  
Il  
rec  
soc  
va  
met  
Per  
de  
del  
XX  
Neg  
nal  
der  
lui  
per  
vol  
191  
a t  
nor  
ave  
ese  
una  
na  
fo  
vic  
fo  
all  
(1)



Di qui la opportunità che il nuovo questore presiedesse il tribunale straordinario; di qui il mandato, se non esplicito, certamente non equivoco di "vendicare" <sup>e d'un'umile l'eroismo degli antifascisti;</sup> esemplarmente <sup>mandato</sup> tanto più facilmente eseguibile in quanto affidato a chi era superiore in grado a tutti i giudici, il Tarsia escluso. Il Brenna depone che ~~xxx~~ prima della esecuzione, il Santamaria recatosi sul posto in compagnia del ministro della repubblica sociale Pavolini, lesse ai giustiziandi le sentenze: egli indossava lo stesso abito che aveva in tribunale né d'altro lato può mettersi in dubbio la validità del riconoscimento. Perché tanto zelo nel Santamaria ad un'opera cui non era tenuto <sup>brutto</sup> di spettanza del ~~xxx~~ P.M.? Non significa la stessa presenza del Pavolini l'interesse che si attribuiva alla fucilazione degli ~~XXX VIII, xx~~ da parte del governo della repubblica sociale? Negare di fronte a <sup>risultanze</sup> siffatte risultanze che la decisione del tribunale straordinario fosse preconstituita, <sup>a rispetto a un'ipotesi di fine</sup> sarebbe un negare l'evidenza. Anche il Santamaria è un fascista fervente ed anche in lui appare manifesta la convinzione che tutti i mezzi sono buoni per raggiungere lo scopo, nulla rilevando che questo sia a sua volta buono o cattivo. Il Santamaria quasi cinquantenne, dal 1915 in poi ha ~~partecipato~~ partecipato a tutte le guerre in cui il Paese è stato travolto. Egli che non era ufficiale effettivo, ma di complemento, non può non avere eseguito volontariamente tanta attività bellica e la ha esercitata riportando prigionia ferite malattie e conseguendo una abbondante messe di decorazioni al valore. In tutto ciò non è tanto l'eroismo, ~~ma~~ ma l'istinto ~~inclinato~~ incline alla forza che spinge il Santamaria <sup>III</sup> è il professionista della violenza per cui il solo diritto che esista è quello della forza. Dopo l'esecuzione dell'Arena, egli pubblicò un manifesto alla cittadinanza dove commina sic et simpliciter la pena capitale <sup>(1) che non va privata di tutti i suoi caratteri</sup>

a lettere,  
 "frece az  
 i, se pur  
 richiamato  
 20 o 21  
 bblica socia  
 inserisce  
 dente del  
 a sua respon  
 di indossare  
 anche il Tar  
 siedeva vestito  
 che il gior  
 di questore.  
 esidenza, se  
 aria non si  
 infrazione di  
 in abito civile,  
 con  
 ntamaria con  
 nfatti che  
 ncia Uccelli  
 visto ancora  
 vuto  
 ora ministro  
 Della uccisio  
 nsabile il  
 succedette.

le sul posto a tutti coloro che fossero <sup>stati</sup> sorpresi con in armi. Si <sup>è</sup> sostenuto che tale bando fosse determinato dalla necessità di agire contro malfattori rapinatori etc: ma non si vede come ciò si concili <sup>alla dipendenza di Brezza</sup> all'affermazione ripetuta ~~che il Santamaria era questore politico o col compiacimento esternato dallo stesso quando, in seguito, constatò che il governo della repubblica fascista aveva ~~emesso~~ emesso bandi di cui il suo non era stata che l'anticipazione.~~

Nei riguardi del Mariani, ufficiale della g n r ed iscritto al p r f e del Belardinelli, pubblico ministero nel processo ed avvocato professionista, l'elemento intenzionale è posto in evidenza dalla stessa natura dell'opera ~~svolta~~ svolta.

La formazione del tribunale straordinario e la appartenenza dei singoli componenti ~~xxxxxx~~ come costitutivi di una unità ideologica, ma non per questo meno sostanziale, ~~non~~ rappresenta un momento non del tutto coincidente con quello specifico del reato imputato, ma pur <sup>nella serie causale</sup> ~~essenziale~~ necessario ed affermata nella specie di E' sotto questo profilo che va ricercata ~~una~~ concorso di più persone nella consumazione dell'identico reato, il fondamento della individuale responsabilità. Il presupposto di ogni giu dice del tribunale straordinario, è di doversi occupare di un fatto suscettibile di pena capitale: quindi anche per avventura taluno di essi dissentisse dalla esistenza del reato o dalla pena da infliggere, non per ciò potrebbe sottrarsi ad una responsabilità, se pur questa possa graduarsi secondo il criterio della effettiva partecipazione <sup>al reato</sup>. Ma ripetesì ancora: la appartenenza al tribunale straordinario non è condizione necessaria <sup>diretta</sup> per portare ad una condanna capitale. Detta appartenenza potrà per avventura essere più o meno coatta, ma nella prolazione della sentenza, sussiste in pieno l'elemento della libertà e quindi della responsabilità individuale.

Queste  
sionale  
esecuzi  
meno ad  
che sa  
inferio:  
d'aver  
la letti  
non al  
prima di  
precise  
della g  
che un  
unita de  
mil. b.  
ne costi  
menio  
sione  
di ott  
scienze  
~~Librio~~  
Cadono  
tenzioni  
SI 54 4  
fra  
wvlla le  
e la leg  
prima r  
ni ricev  
lo Stato  
il patri  
bile si  
alla leg  
( che xx  
sola par  
estraneo  
nea l'e  
oda un  
Dalla d  
59 cod p

*qui accennato*

Queste stesse considerazioni valgono a confutare la tesi defen-  
sionale che nega il nesso di causalità fra la sentenza e la sua

esecuzione. <sup>È</sup> evidente invero che la <sup>sentenza</sup> ~~sentenza~~ equivalga senza

meno ad un ordine <sup>universale</sup> ~~se pur~~ illegale, impartito <sup>che non può essere</sup> ~~ad~~  
~~che da colui che riveste o sembra rivestire la qualifica di giudice.~~  
~~inferiori che così non fosse, sarebbe sufficiente a dimostrarlo~~  
~~d'un volere gli imputati subordina la loro generale decisione~~  
~~la lettura delle sentenze inflitte alle vittime del Santamaria~~  
~~non al loro libero convincimento - ma ad esso contenuto~~  
~~prima della loro fuellazione; mentre poi, tenendo presente che~~  
~~precisat de altri - costituisce appunto quel caso di "casus belli"~~  
~~della specie trattata di una successione di fatti diversi tenuti~~  
~~che ora si vuol negare - Se infatti la sentenza del Tribunale~~  
~~unite di altre e od altre, l'episodio finale della fuellazione~~  
~~mil. It. non avvenne spontaneamente alcuna condanna - ~~già~~ ~~il~~ ~~lente~~.~~  
~~ne costituisce lo stesso logico, pur esso risultato della comu-~~  
~~nione e dell'imputati; non hanno ogni elemento a responsa-~~  
~~zione delle volontà dei singoli partecipanti. Omicidio è non~~  
~~di otto assassini.~~

~~... materia...~~

Cadono anche tutte le difese dirette a negare l'elemento in-  
tensionale del reato ( art 59 u p cod pen 40 cod pen mil pace

51 54 42 cod pen) Inutile invocare una ignoranza subiettiva  
fra  
vella legge di fatto ( come si esprime la difesa del Mariani)

e la legge di diritto ed affermare che la forza cogente della  
prima nel territorio invaso, vietava ogni sindacato sugli ordi-

ni ricevuti: nell'esercizio del dovere attivo di fedeltà verso  
lo Stato, ~~diventava~~ ~~specie~~ per militari per i quali

ostentato quale,  
il patriottismo è un elemento professionale quasi, è inconcepi-

bile sin anco ~~non~~ qualsiasi incertezza che del resto di fronte  
alla legge "giuridica" nulla rileva. Lo stato di coazione

( che ~~non~~ nella specie ~~è~~ tutto al più andrebbe limitata alla  
sola partecipazione al tribunale) ~~non~~ è per il già detto

estraneo alla conclusione del giudizio; come del pari è estra-  
nea l'esercizio di un dovere " imposto da una norma giuridica

e da un ordine legittimo della pubblica autorità."  
Dalla difesa del Belardinelli <sup>del Mariani</sup> si invocato il cap ult dell'art

59 cod pen, sotto profilo che i fatti sottoposti dalla pubblica

in armi.  
necessità  
vede come  
~~...~~  
imento  
e il governo  
di cui il  
scritto al  
cesso  
posto in  
lta.  
tenenza dei  
stitutivi  
ostanziale.  
ite con quelle  
che non è  
necessario  
specie di  
rso di più  
l fondamento  
i ogni giu  
pare di un fat  
er avventura  
reato o dalla  
ad una respo  
il criterio del  
la appartenenza  
saria per porta  
ogrà per avven  
one della sen  
e quindi della



sicurezza al tribunale straordinario erano dati per veri, e se veri non erano, la responsabilità non può risalire ai giudici che tali li ritennero. E' evidente che siffatto ragionare nega il dovere del giudice di farsi un libero e proprio convincimento sui fatti denunciati e da esaminare. Nella specie poi non si vedrebbe quale inganno possa esser stato teso dalla polizia quando questa ~~firmava~~ precisa le date di arresto dei giudicandi dal tribunale straordinario.

L'elemento specifico intenzionale è proprio in ciò: nel non avere voluto <sup>vedere</sup> i componenti del tribunale straordinario ~~vedere~~ la verità solo perché, in luogo di un giudizio, erano animati dal proposito di vendicare la morte del Resega e con la esemplarità delle esecuzioni di innocenti alla sua morte, deprimere lo spirito di resistenza degli italiani contro gli invasori e suoi alleati. Strano che l'argomento dell'art 59 cod pen sia invocato proprio pel Belardinelli che, avvocato esercente, meglio di ogni altro componente del tribunale straordinario doveva rilevare la enormità di certe situazioni processuali, fra le altre la assenza di difesa degli imputati, alla quale egli proprio, elemento tecnico, avrebbe avuto il dovere di ovviare!

E venendo alla definizione giuridica del fatto, la Corte avvia che debba esser mantenuta quella contemplata in epigrafe.

Si è negato che nella specie ricorra l'applicabilità dell'art 51 cod pen mil guerra sotto riflesso che ~~nell'occasione~~ avuto riguardo al fine duplice è della fucilazione degli VIII come vendetta della morte del Resega e della ~~depressione~~ depreffim.

*Sullo* spirito di resistenza della popolazione, trattavasi di un concorso meramente politico alle finalità del nemico invasore.

La Co  
milit  
cons  
Reseg  
ha ve  
fatti  
Si co  
deve  
che  
La Co  
spars  
per  
dei  
ultim  
~~essi~~  
~~del~~  
SI co  
tropp  
La no  
dires  
un fa  
armat  
esser  
~~co~~  
~~del~~  
conda  
ma se  
una a  
si ri  
al C  
parti

La Corte per contro osserva che a muovere tutto l'apparato militare della repubblica sociale fascista ~~xxxxxxx~~ in conseguenza della uccisione del federale <sup>nonché I seniore</sup> Resega, è stata <sup>del'unità politica (Buffonini, Pavesi, Grassi)</sup> una precisa volontà ~~delittuosa~~ la quale ha voluto altresì dare contenuto e portata militare ai fatti da reprimere.

<sup>in materia del capo d'imputazione</sup> Si convoca un tribunale militare straordinario: il mezzo deve esser inevitabilmente coordinato al risultato <sup>di fatto</sup> nel senso che anche questo ultimo deve esser militare.

La Corte non ignora, come non ignora nessuno, che il sangue sparso in difesa della patria <sup>oggi</sup> bruci meno del sangue sparso per un movente particolare e che <sup>si firma</sup> ~~una~~ valutazione dei benefici <sup>si firma illogica in</sup> pacificazione <sup>civile, sempre</sup> questa ultima <sup>ad n. 1000</sup> ~~superiore~~ delle esigenze della giustizia ~~vera~~.

~~Ma il disposto dell'art 51 cod pen mil guerra, non sembra che si presti a favore di troppe sottili interpretazioni, almeno nella specie.~~

La norma in esame prevede che il militare o commetta un fatto diretto a favorire le operazioni militari del nemico ovvero un fatto diretto a nuocere alle operazioni delle forze armate dello stato italiano. L'ipotesi intermedia non può essere esclusa dalla estrema.

~~che possa sfuggire alla definizione dell'art 51 cod pen mil~~

~~che è prevista per i militari.~~ Si obietta che gli VIII condannati alla fucilazione non erano partigiani militari, ma semplicemente civili, contro i quali ultimi è impossibile una azione militare. In linea di fatto ciò non è vero e si richiama quanto è stato detto in rapporto al Maddalena, al Cerini ed al Campolongo. Si dirà che costoro, ancorché partigiani militari, erano caduti in mano dei nazifascisti

e dal momento della loro cattura avevano perduta la loro qualità di partigiani combattenti. E' facile però replicare che il combattente cattivo é sempre soggetto alla legge militare e quindi a sua volta militare.

Ma il problema va posto da un punto di vista più logico e conclusivo: come é mai possibile che <sup>mentre</sup> il delitto di aiuto al nemico ( art 51 cod pen mil guer) può esser commesso solo da un militare in concorso con operazioni militari e dovunque?

(l'aiuto al nemico nei suoi disegni politici di cui all'art 58 detto codice, può esser commesso solo in territorio invaso od occupato dal nemico e da chiunque, limitatamente però ai disegni politici del nemico sul territorio invaso?)

La portata dell'art 58 é evidente: il nemico invasore può concepire dei disegni politici sul territorio occupato e tali disegni possono esser o favoriti direttamente od indirettamente mediante la menomazione delle fedeltà dei cittadini del territorio occupato verso lo Stato italiano.

E' noto che uno dei principi fondamentali del diritto internazionale era che lo stato vincitore ed occupante non potesse ~~annettere~~ <sup>annettersi</sup> territori facenti parte integrale dello stato occupato: a tale regola si ammettevano eccezioni in virtù

del principio di nazionalità e del plebiscito. La portata dunque dell'art 58 cod pen guerra non é di colpire indiscriminatamente ogni appoggio ai disegni politici del nemico nel territorio invaso od occupato, ma solo quello che é dato ai disegni politici del nemico sul territorio occupato. La norma insomma mira a tutelare la integrità territoriale della patria ed é basata sopra un principio di diritto internazionale pubblico, oltre che sopra una norma di diritto pubblico interno. Ora la così detta repubblica sociale fascista non solo non ha mai pensato di far dell'Italia occupata dai tedeschi un



feudo del Reich, ma al contrario che, riunita l'Italia occupata dai nazisti con quella occupata dagli Alleati temporaneamente (era la formula di uso) tutto il territorio dello stato ritornasse alla pristina autonomia e pienezza di sovranità.

Un esame senza pregiudizi dei due art 51 e 58 cod pen mil guerra, porta alla indiscutibile esattezza della conclusione che le espressioni "diretto a favorire le operazioni del nemico ovvero a nuocere alle operazioni delle FF AA italiane" - "favorisce i disegni politici del nemico" "diretto a menomare la fedeltà" riguardano non elementi materiali di reato o dati obbiettivi, ma soltanto il fine o dolo specifico da cui i fatti di aiuto al nemico debbono esser determinati perché sussistano i reati dal legislatore previsti. Si sa che è un elementare regola di prassi politica (che nulla ha a fare con la scienza politica) di profittare ~~anziché~~ di certe situazioni di fatto per trarne profitto: ma se questo profitto sia voluto e conseguito unicamente per abilità del nemico, <sup>non è</sup> ~~non~~ <sup>per determinazione</sup> volontario e specifica di altri, mai si potrebbe parlare di delitto. Nella specie si impone una considerazione preliminare: se nel territorio occupato dal nemico è possibile (come deve ritenersi) l'aiuto al nemico, <sup>(art 51 C. M.)</sup> come questo avrebbe potuto aver luogo se non favorendo le operazioni del tedesco contro i partigiani tutti, unici rappresentanti delle forze armate italiane? La distinzione fra partigiani civili e militari è dettata non certo dalla legge positiva, ma da una preoccupazione di formalismo giuridico che non sa capacitarsi come la liberazione dello stato italiano potesse aver luogo all'infuori delle forze armate, legittimamente e formalmente costituite. È un residuo tradizionale della <sup>mentalità</sup> politica piemontese che nella epopea dei Mille

vedeva solo un fatto rivoluzionario. E pure non appena  
~~terminata~~ concluso l'armistizio, il legittimo governo italiano  
aveva conferito una delega di poteri ai comitati di liberazio-  
ne dell'Alta Italia, imponendo ~~esix~~ il sigillo della legalità  
a quanto dal popolo sarebbe stato compiuto per la liberazione  
del paese. La Corte si domanda ancora: come sarebbe stata  
possibile la fucilazione degli VIII senza <sup>la sentenza del</sup> il tribunale mil  
straordinario, un organismo esclusivamente ed essenzialmente mi-  
litare (se pur in via di fatto) della repubblica sociale  
fascista? E' la forma di legalità che si <sup>si vuole</sup> dare alla strage,  
forma che a sua volta postula <sup>in</sup> interessi e finalità proprie  
della ~~repubblica~~ repubblica sociale fatti valere a mezzo di or-  
gani idonei <sup>esclusivi:-</sup> ~~per questo aspetto che con formula più~~  
~~precisa, potrebbe dirsi che i giuristi fascisti sono~~  
~~colpevoli per essersi volontariamente fatti strumenti di~~  
~~un'apparente sediziosa forma di stato, di altro, anzi non altro~~  
~~che del fascismo del terrore.~~

Le forze armate dello stato italiano nel territorio occupa-  
to erano dunque unicamente costituite dagli oppositori <sup>positivi</sup> tutti  
al nazifascismo. Né varrebbe ripiegare sulla considerazione  
che l'attributo "armate" vuol qualificare in modo perentorio  
lo status delle forze stesse, come il concetto di "operazioni  
militari" correlativamente importa lo svolgimento di una atti-  
vità appoggiata da armi in senso proprio.

Ciò risponde ad una concezione meccanica individualistica  
errata perché le armi di tutti i combattenti sono costituite  
dai mezzi più adatti per prevalere. Vi è l'intelletto vi  
è la forza morale vi è la fede: ~~nessuno~~ vi è stato lo  
sciopero ed il sabotaggio, come vi è stato in taluni casi  
anche la resistenza passiva. Un criterio giuridico che tali  
elementi non valutasse, sarebbe falso e lontano dal vero

o comunque impegnato di sofisma, ~~almeno~~. Certamente una  
 ferita non potrebbe esser commessa senza un'arma propria od  
 impropria; ma l'analogia fra la lesione inferta alla persona  
 fisica e quella arrecata all'intero paese, non potrebbe  
 arrivare al punto di identificare l'uno e l'altro soggetto.  
 Resta a rispondere alla domanda per prima formulata:  
 come mai il delitto dell'art 51 cod pen mil guerra ~~è~~ può esser  
 commesso solo da un militare ~~è~~ e tale condizione è necessaria  
 e sufficiente? La risposta è implicita e tratta dalla defi-  
 nizione (analitica) di operazioni militari: è la qualità tecnica  
 o professionale che sola può spiegare la tempestività  
 ed idoneità del fatto "diretto a favorire le operazioni  
 militari del nemico ovvero il nocimento alle operazioni  
 delle forze armate dello stato italiano". Per operazioni mili-  
 tari invero non si intendono <sup>soltant</sup> ~~almeno~~ quelle che trovano la  
 loro risoluzione <sup>nell'impeto di un'azione</sup> nella conquista del campo di battaglia e  
 di una avanzata più o meno profonda; <sup>che</sup> (ciò <sup>è</sup> però irrilevante  
 ai fini del diritto positivo per cui basta ~~esistere~~ ~~non~~  
~~insistere~~ il solo fine di favorire il ne-  
 mico), ma tutte le operazioni che, abbiano o no, nella inten-  
 zione del nemico un fine immediato, traducansi <sup>o</sup> in un movimen-  
 to nella sua attività bellica od in una voluta inerzia (a  
 combattere si è in due e la procurata astensione dall'atti-  
 vità combattiva di uno dei due belligeranti è un fatto delit-  
 tuoso quando giovi all'altro o nuoccia allo stesso astenuto).  
 Anche in forza delle svolte considerazioni è da escludere nel-  
 la specie la pluralità di violazioni di diverse disposizioni  
 di legge con l'unico fatto. La morte degli VIII è conseguenza  
 diretta dell'opera militare svolta dagli imputati per favorire  
 le operazioni militari del nemico e nuocere alle operazioni  
 delle forze armate italiane e la collaborazione <sup>è</sup> ~~restinseca~~

X

appena  
no italiano  
di liberazio-  
ella legalità  
liberazione  
ebbe stata  
onale mil  
enzialmente m  
a sociale  
re alla strage,  
ità proprie  
mezzo di or-  
enzia più  
nto sono  
umentati di  
non sono  
torio occupa  
positivi  
ositori) tutti  
nsiderazione  
modo perentorio  
o di "operazioni  
to di una atti-  
ldualistica  
ono costituite  
ntelletto vi  
è stato lo  
taluni casi  
dico che tali  
ano dal vero



essa per mezzo di una sentenza che solo una organizzazione militare poteva rendere traverso forme e procedure ad essa esclusive. Con tale sentenza gli imputati hanno precisamente inteso appoggiare e difendere il nemico nazifascista e così restando circoscritto l'elemento intenzionale, unico è il loro reato.

Degli altri fatti addebitati in particolare al Tarsia ed Al Santamaria, data la natura del reato di collaborazione col nemico, non potrebbero costituire <sup>entità</sup> ~~l'atto~~ a se stanti ai fini penali. Afferma il Tarsia di aver bastonato alcuni bersaglieri che avevano tentato di fuggire durante il loro viaggio verso la Germania, soltanto per mostrarsi rigido di fronte ai tedeschi che accompagnavano il convoglio e distoglierli così dall'usar altre punizioni. La deposizione del teste Neboli e la sua denuncia permettono di dubitare della veridicità di quanto asserisce l'imputato: comunque il fatto ~~non verrebbe~~ ~~ben~~ dimostrato che quanto egli fosse fervente seguace del verbo della repubblica sociale e deg tedeschi del cui valore ben si può ritenere che fosse l'esaltatore dipinto nelle informazioni del CC di cui a verbale 2-6-46.

Eguali considerazioni valgono per Santamaria in ordine all'opera svolta come questore in Milano ed alla pubblicazione motu proprio di un bando dove minacciava pene estreme a detentori di armi. Che tutto ciò avesse portata politica non è nemmeno discutibile: il Santamaria è il questore politico, nominato ~~invece~~ proprio dopo l'uccisione del Resega, con un compito quindi di netta presa di posizione contro il movimento della liberazione.

Affermata la responsabilità degli imputati tutti, ai sensi del

in effetti nulla ha fatto il Tarsia di "spontaneo ed effi-  
 cace" per elidere le conseguenze delle sentenze rese.  
 Egli afferma di essersi recato subito dopo il giudizio al  
 comando del ~~corpo~~ <sup>ep</sup> di armata per parlare col generale Solinas  
~~xxxxxx~~ che era però assente dall'ufficio; ma di fronte a  
 provvedimenti che erano di esecuzione immediata, non si  
 vede cosa avrebbe potuto fare detto generale Solinas, ar-  
 bitro in ipotesi di convocare un tribunale militare straordi-  
 nario, ma non di paralizzarne le decisioni.  
 Pel Santamaria Miccolini non è concedibile il beneficio  
 dell'art 26 cod pen mil guerra B' innegabile che una lunga  
 serie di decorazioni al valore, e sembra anche quella massima  
 della medaglia d'oro <sup>però</sup> (accordata dal governo della repubblica  
 fascista "in commutazione dell'Ordine Militare di Savoia"  
 conferita il I agosto 1941) sia stata conferita all'imputa-  
 to, che pure subì ferite e lesioni in vari fatti di arme.  
 Ma ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~ nella specie tante, troppe decorazioni  
 più che attestare il valore effettivo, dimostrano nel Santa-  
 maria la stoffa del <sup>buon</sup> soldato di ventura, se pure strettamente  
 legato al partito fascista prima e seconda edizione; dimostra-  
 no il suo animo di avventuriero irrequieto, ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~  
 onde non è certo supponibile che nella lotta contro il  
 movimento di liberazione dal nemico invasore sia stato meno  
 energico ed aggressivo di quel che sia stato durante le  
 altre imprese. Il telegramma <sup>il 23 XII 43</sup> che all'atto dell'assunzione  
 della carica di questore di Milano diresse al capo della  
 polizia repubblicana fascista Tamburini "ho assunto la di-  
 rezione della questura di Milano con tutta la mia fede"  
 è un telegramma di guerra. La esecuzione alla Arena degli  
 VIII è stata presenziata ~~xxxxxxxx~~ volutamente dal Santa-  
 maria: atto di crudeltà bestiale riferito dal Brenna

morire in  
 giustizia  
 do con  
 ebbe stato  
 imputati  
 r lavarsi  
 vocando  
 quitati  
 i da nume  
 i pel Tarsia  
 anti generi  
 nsiderazio  
 agli VIII,  
 diversa da  
 fici dello  
 ssiste in  
 del superio  
 letto, si so  
 bunale mil  
 entenze  
 a possibile  
 ra del Tarsia  
 onenti del  
 to nella de  
 III e del  
 ata è la con  
 an perché

ed assolutamente inesplicabile in chi<sup>si</sup> profferisce erae  
L'imputato é dottore in lettere, discendente di un grande  
giurista: e per l'educazione ricevuta e per l'ambiente in  
cui é vissuto, la sua condotta non é spiegabile se non con  
un passionalità faziosa, dove ogni considerazione di umanità  
veniva scartata a priori.

Si é insistito sul conflitto che il Santamaria quale questo  
re ha avuto col capo dell'ufficio investigativo della legione  
Muti, il capitano Bossi, condannato a morte per i suoi mi-  
sfatti, il quale ultimo usurpava costantemente quelle che  
erano le attribuzioni del questore. Ciò non denota certo  
un particolare attaccamento alla giustizia od alla moderazio-  
ne per parte del Santamaria: é in funzionario politico che  
si vede esautorato e che reagisce, soprattutto per il timore  
che la polizia alle dipendenze del questore possa trovarsi  
disarmata di fronte ai delinquenti della brigata nera.

Si osserva che il Santamaria non ha preteso la prestazione  
del giuramento di fedeltà alla repubblica<sup>fascista</sup> da parte dei funzio-  
nari dipendenti; ma questa era una prova di adattamento in  
quanto, essi generalmente restii, mal si sarebbero prestati  
ad una coercizione che li avrebbe resi ancor più sfuggevoli  
~~alla~~ alla dipendenza da lui. In realtà il Santamaria si é occu-  
pato esclusivamente delle <sup>part. politiche della</sup> funzioni ~~relative~~ del questore,  
lasciando le altre di polizia alla cura dei funzionari.

Né certo varrebbe invocare il disposto dell'art 48 n I  
cod pen mil pace: ~~xxxxxxx~~ l'eccesso di ~~xxxxx~~ <sup>zelo</sup> ~~xxxxxxx~~  
nella specie si risolve in un eccesso di dolo, appunto  
perché non sarebbe lecito parlare di "doveri militari" quan-  
do questi si svolgono all'infuori e contro la legge. Infatti  
con la disposizione in esame il legislatore si pone da <sup>un</sup> punto  
di vista assolutamente antitetico a quello da cui si pone

l'imputato  
me illegali  
che posa l  
Il testimon  
pochi casi  
ad individ  
nazifascist  
li giacché  
talvolta, il  
tingente el  
la cui assu  
atto ad di  
Contro di l  
quale un ag  
maria, lie  
oggi non è  
pubb. in bar  
sua, nel  
tutte le di  
te dell'art  
n 6 cod pen  
maria all'e  
spontanea e  
le consegue  
ipotizza il  
discutibile  
nella speci  
zona offesa  
Nei riguard  
62 bis II4  
pen mil gue  
riguardi de

11/ che su  
1. 11. 50



l'imputato e considera le forze armate cui apparteneva come illegali. E' in questo scambio del punto di riferimento che posa l'equivoco.

Il testimoniale indotto a scarico a' accertato che in non pochi casi il Santamaria ha usato clemenza o dato aiuto ad individui colpiti dalle persecuzioni o dalle sanzioni dei nazifascisti. ~~Insomma~~ E' inutile ~~insinuare~~ <sup>soffermarsi</sup> sui casi singoli giacché la portata comune a tutti <sup>è</sup> ~~è~~ il calcolo e talvolta, il sentimento dell'amicizia. E' l'opportunità contingente che di regola guida la condotta del Santamaria, <sup>in</sup> la cui <sup>la</sup> assunzione di una veste di generosità <sup>era</sup> un espediente atto ad ~~attrarre~~ attrarre i semplici e gli ingenui.

Contro di lui ebbe luogo un attentato nel febbraio 1944 nel quale un agente restò ucciso e tre persone, compresa il Santamaria, lievemente ferite. Si asserisce che a tale attentato ~~non~~ non seguì alcuna "rappresaglia". La Corte lo ~~esclude~~ <sup>esclude</sup> ~~però in base alla definizione Bollini ed alla motivazione del fatto (1)~~ ~~esclude~~ <sup>esclude</sup> ~~però, ma non sembra che dall'episodio debba derivare alcuna~~ ~~esclusione~~ <sup>esclusione</sup> ~~del fatto~~.

Va pertanto negata l'attenuante dell'art 62 bis cod pen ed ancor più l'altra dell'art 62 n 6 cod pen, di fronte alla quale sta la presenza del Santamaria all'esecuzione degli VIII a smentire qualsiasi attività spontanea e tanto meno efficace ad elidere od attenuare le conseguenze del reato. Per vero detto articolo 62 n 6 ipotizza il risarcimento del danno patrimoniale e sarebbe discutibile sin anco se in linea di diritto possa invocarsi nella specie, dato che trattasi di tradimento, dove la perzona offesa è lo Stato.

Nei riguardi del Mariani, disattese le attenuanti degli art 62 bis II4, II2 n 3 cod pen 59 n I cod pen mil pace 26 cod pen mil guerra per le già esposte ragioni, al pari che nei

riguardi del Berardinelli per cui sono state richiesti i <sup>1/1</sup> che son <sup>sempre</sup> ~~sempre~~ <sup>esclusi</sup> ~~esclusi~~ <sup>attenuanti</sup> ~~attenuanti~~ <sup>funzionari</sup> ~~funzionari~~ <sup>esclusi</sup> ~~esclusi~~ <sup>ed un tempo</sup> ~~ed un tempo~~ <sup>di cui si pone</sup> ~~di cui si pone~~ <sup>del</sup> ~~del <sup>giudicio</sup> ~~giudicio~~ <sup>di cui si pone</sup> ~~di cui si pone~~~~

benefici degli art II4 cod pen 59 cod pen mil pace e  
 le attenuanti generiche, va rilevato che mal può invocarsi  
 una minima partecipazione là dove l'opera di tutti i concor-  
 renti ha <sup>avuto</sup> una determinazione ~~avanzata~~ preventiva, come  
 appunto in un collegio giudiziario ( se pur di fatto ) -  
 dove tutti i componenti hanno voto eguale.  
 Se pure il Berardinelli ha funzionato come pubblico ministero  
 e quindi senza voto deliberativo, non perciò sulla decisione  
 ha pesato meno. Egli infatti, avvocato, costituiva quasi l'e-  
 lemento tecnico e la motivazione delle sue conclusioni ~~era~~  
 acquistava un rilievo affatto particolare e saliente. Ha de-  
 posto ~~era~~ il teste Grazzini di aver ~~essentito~~ dal Berardinelli  
 asserire che aveva cercato di ~~desimersi~~ dal partecipare al  
 processo: ma non ~~sa~~ vede come ciò possa conciliarsi con la  
 richiesta da lui fatta della pena capitale nei confronti di  
 tutti gli imputati, compreso il Brenna, ~~per~~ cui il tribunale  
 inflisse anni 20 di reclusione.  
 Per tutti gli imputati è stata richiesta l'applicazione della  
 amnistia di cui all'art 3 del decreto del 23 VI 1946 n 4  
 negandosi nella specie sianvi stati fatti di strage e omi-  
 cidio sotto riflesso che altro è la sentenza, altro la sua  
 esecuzione. Dell'artificiosità della tesi già si è detto.  
 Ai fini giuridici e psicologici basti osservare che nessuno  
 che in buona od in cattiva fede si ritenga investito delle  
 funzioni di giudice, non può <sup>ritenere</sup> ~~altrimenti~~ ~~volere~~ che il  
 ~~suo~~ <sup>giudizio</sup> ~~resti~~ <sup>un'acconcoro</sup> semplice affermazione astratta <sup>in</sup> tutti gli  
 imputati <sup>si</sup> ~~concordemente~~ <sup>che</sup> ~~affermato~~ <sup>da</sup> ~~il~~ <sup>si</sup> fatto parte  
 del tribunale straordinario perché, sottraendosene, sarebbero  
 incorsi in gravi sanzioni: <sup>ma</sup> come conciliare questo timore ~~era~~  
~~era~~ che rasentava <sup>la</sup> vigliaccheria, con la tesi che vorrebbe  
 addossare a terzi le conseguenze del giudizio propriamente detto

ed al qu  
 l'altro  
 fascista,  
 le strao  
 sugli al  
 condanna  
 Il princ  
 letto ch  
 succedon  
 da esta  
~~del~~  
~~rieste~~  
~~parte di~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
~~era~~  
 a priori  
 seguire  
 gale 66  
 mai esis  
 causalit  
 pratico  
 Al Tarsi  
 (art 5I  
 un terzo  
 sidenzia  
 la pena  
 Nel conf  
 fatti e  
 del pato

ad al quale sono rimasti estranei ? Il caso del Brenna e del  
 rinviato per incompetenza e  
 l'altro imputato ~~XXXXXXXXXXXX~~ risparmiati dal piombo  
 fascista, comprovano soltanto che ~~XXX~~ i giudici del tribuna-  
 le straordinario ~~XXX~~ erano ~~piu~~ liberamente liberi di decidere  
 sugli altri casi e che comunque senza la decisione di  
 condanna alla pena capitale, questa sarebbe stata evitata.  
 Il principio di causalità <sup>giur.</sup> è una categoria a priori dell'intel-  
 letto che pone in una certa relazione due fenomeni che si  
 succedono nel tempo. ~~La sentenza pronunciata dal tribunale~~  
~~ma estraneo e come il legittimo del punto di vista del legi-~~  
~~slatore italiano, ma non significa che ~~XXXXXX~~ un diverso~~  
~~rispetto a repubblica fascista~~  
~~parte di vista / ~~XXXXXX~~ che lo ~~XXXX~~ e lo ~~XXXX~~~~  
~~non proprio per questo non ~~XXXX~~ possibile / ~~XXXXXX~~ la ~~XXXX~~~~  
~~responsabilità dei giudici nelle decisioni. ~~XXXXXXXX~~~~  
~~La ~~XXXX~~ proprio per questo gli imputati debbono ~~XXXXXX~~~~  
~~La ~~XXXX~~ loro ~~XXXX~~ La causalità nel caso in esame~~  
 è ~~XXXX~~ costituita unicamente dalla volontà umana la quale  
 a priori stabilisce che ad ogni decisione resa debba anche  
 seguire la sua attuazione; (e riguardare una sentenza ille-  
 gale (o rispetto alla legge italiana) come se non fosse  
 mai esistita in fatto, è un confondere a partito preso la  
 causalità fisica con quella spirituale la quale nel campo  
 pratico si attua precisamente per mezzo della volontà.  
 Al Tarsia la pena da infliggere è di anni 24 di reclusione  
 (art 51 cod pen mil pace) ~~XXXXXXXXXXXX~~ dei quali  
 un terzo è condonato per l'art 9 del succitato decreto pre-  
 sidenziale 22 giugno 1946; agli altri imputati va inflitta  
 la pena capitale mediante fucilazione nella schiena.  
 Nei confronti di tutti i condannati stante la gravità dei  
 fatti e la loro eccezionale ferocia, va ordinata la confisca  
 del patrimonio in favore dello Stato e dichiarato l'obbligo

e è  
 vocarsi  
 i concor-  
 . come  
 to) -  
 o ministero  
 decisione  
 casi l'e-  
 oni ~~XXX~~  
 te. Ha de-  
 rardinelli  
 ipare al  
 con la  
 fronti di  
 tribunale  
 one della  
 46 n 4  
 age e omi-  
 ro la sua  
 etto  
 e nessuno  
 to delle  
 e il  
 Tutti gli  
 to parte  
 , sarebbero  
 timore ~~XXX~~  
 vorrebbe  
 iamente detto



solidale nelle spese del giudizio.

P. Q. M.

visti ed applicati gli art 5I cod pen mil guerra 5 e 9  
D L L 27 luglio 1944 n 159 I D L L 22 aprile 1945 n  
142 5I cod pen mil pace 62 bis cod pen 9 decreto presiden-  
483 e 488 cod pr pen  
diale 22 VI 1946 n 4) dichiara gli imputati tutti colpevoli  
del reato di collaborazione col nemico invasore ai sensi del  
rubricato art 5I cod pen mil guerra in esso incorporati i  
fatti in particolare ascritti al Santamaria ed al Tarsia  
e col beneficio delle circostanze attenuanti generiche per  
questo ultimo

condanna

Santamaria Niccolini Camillo, Mariani Vittorio, Berardinelli  
Francesco alla pena di morte mediante fucilazione nella  
schiena, il Tarsia Alfredo ad anni Ventiquattro di reclu-  
sione. Dichiara ridotta questa ultima pena di un terzo per  
effetto di condono e fissata pertanto in anni sedici di re-  
clusione. Ordina la confisca del patrimonio di tutti i condanna-  
ti in favore dello Stato e li dichiara tenuti al pagamento  
delle spese processuali. Si pubblichi la presente per estratto  
nel comune di Milano e per una volta nel giornale Il Cor-  
riere della Sera

Milano 12 novembre 1946

Il Presidente

*Apri*  
(2) da ciò discende la superfluità dell'assunzione del teste Solinas  
(1) per la quale alcuni difensori hanno insistito.

Si noti ~~invece~~ che sin dalle ore del 19 XXI 43 (qualche ora pri-  
che fossero iniziati i giudizi avanti al trib. strao.) il luogo della  
esecuzione, l'Arena, fu sbarrato e isolato dal pubblico con reparti  
del 3 bersaglieri e di gg nn rr ed i custodi bloccati (teste Bardella)

*patru*  
Depositata in Cancelleria oggi 8 Gennaio 1947

Il Cancelliere  
(Zentilo)



IL TARSIA-il SANTAMARIA-il BELARDINELLI ed il MARIANI  
hanno ricorso in Cassazione.

La SUPREMA CORTE con sent. 4 dicembre 1947 ha annullata  
senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del TARSIA per  
estinzione del reato a seguito di amnistia e ne ordina la scarce-  
razione. ANNULLATA la sentenza stessa nei confronti di SANTAMARIA  
per deficiente ed erronea motivazione circa la configurazione giu-  
ridica del reato, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche  
e su quella di cui all'art.26 C.P.M.Guerra e sulla misura della  
confisca, rigetta nel resto il ricorso del SANTAMARIA. Rinvia gli  
atti alla Corte di Assise di FIRENZE per nuovo giudizio nei con-  
fronti del SANTAMARIA, nei limiti di cui sopra.

Per gli altri due ricorrenti: MARIANI e BELARDINELLI la  
CASSAZIONE la S.C. non ha provveduto.

Milano 18 dicembre 1947

Il Cancelliere  
Zentilomo

La Suprema CORTE con sent. 14 febbraio 1949 ha annullata la senten-  
za nei riguardi di MARIANI e del BELARDINELLI e rinviata per nuovo  
esame alla Corte di ASSISE di VITERBO.

esame alla Corte di Assise di VITERBO.

Milano 26 marzo 1949

Il Cancelliere  
Zentilomo

